

Articolo 1 - Importo e titoli

Il presente prestito del valore nominale di massimi euro 1.000.000.000, è costituito da un massimo di n. 1.000.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore.

I titoli saranno interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24/6/1998, n. 213 ed alla Delibera CONSOB 23/12/1998, n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari a 100%.

Articolo 3 - Durata

Il prestito è emesso il 24 marzo 2003 e avrà durata fino al 24 marzo 2008.

Articolo 4 - Rimborso

Le obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 24 marzo 2008 mediante rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi.

Al prestito obbligazionario di cui al presente regolamento non si applica la disposizione dell'art. 1186 C.C..

Non è previsto l'anticipato rimborso del prestito.

Articolo 5 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento 24 marzo 2003.

Articolo 6 - Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse pagabile in rate posticipate il 24 marzo di ogni anno.

Il tasso lordo annuo della prima e della seconda cedola annua, pagabili rispettivamente il 24 marzo 2004 ed il 24 marzo 2005, è pari al 3,50%.

Il tasso lordo annuo delle cedole annue successive non potrà essere negativo e sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Tasso annuo lordo della cedola annua} = 100\% * \text{Valore Assoluto Minimo}$$

dove:

Valore Assoluto Minimo = il valore minimo, espresso in termini assoluti, della variazione determinata secondo la seguente formula per ciascuna delle azioni

comprese nel "Paniere di Riferimento", come in seguito definito:

$$\text{variazione} = [(\text{prezzo di chiusura finale} - \text{prezzo di chiusura iniziale}) / \text{prezzo di chiusura iniziale}]$$

Per "prezzo di chiusura finale" si intende la media aritmetica dei "prezzi di chiusura" di ciascuna azione componente il "Paniere di Riferimento", così come rilevati alla rispettiva "Borsa di Riferimento", nei relativi "giorni di rilevazione finale", come di seguito definiti; per "prezzo di chiusura iniziale" si intende la media aritmetica dei "prezzi di chiusura" di ciascuna azione componente il "Paniere di Riferimento", così come rilevati alla rispettiva "Borsa di Riferimento", nei relativi "giorni di rilevazione iniziale", come di seguito definiti.

In termini matematici, l'importo di ciascuna cedola annua sarà determinato secondo la seguente formula:

$$VN * 100\% \sum_{j=1}^{20} \left(VA \left(\frac{S_t^j - S_{t-1}^j}{S_{t-1}^j} \right) \right)$$

dove:

VN = valore nominale dell'obbligazione

VA = valore assoluto

S_t^j = media aritmetica dei "prezzi di chiusura" dell'azione j-esima (per j da 1 a 20) componente il "Paniere di Riferimento", così come rilevati alla rispettiva "Borsa di Riferimento", nei relativi "giorni di rilevazione finale".

S_{t-1}^j = media aritmetica dei "prezzi di chiusura" dell'azione j-esima (per j da 1 a 20) componente il "Paniere di Riferimento", così come rilevati alla rispettiva "Borsa di Riferimento", nei relativi "giorni di rilevazione iniziale".

"giorni di rilevazione finale" =

il 14, 15 e 16 marzo 2006 per la cedola pagabile il 24 marzo 2006

il 14, 15 e 16 marzo 2007 per la cedola pagabile il 24 marzo 2007

il 14, 17 e 18 marzo 2008 per la cedola pagabile il 24 marzo 2008

"giorni di rilevazione iniziale" =

il 14, 15 e 16 marzo 2005 per la cedola pagabile il 24 marzo 2006

il 14, 15 e 16 marzo 2006 per la cedola pagabile il 24 marzo 2007

il 14, 15 e 16 marzo 2007 per la cedola pagabile il 24 marzo 2008

Il “Paniere di Riferimento” è così composto:

Azioni	Borse di Riferimento	Codici Bloomberg
TELEFONICA S.A.	Borsa di Madrid	TEF SM
E.ON AG	Francoforte-Xetra	EOA GY
ENI SPA	Borsa Italiana	ENI IM
HEINEKEN NV	Borsa di Amsterdam	HEIA NA
TELECOM ITALIA SPA	Borsa Italiana	TI IM
UNILEVER NV	Borsa di Amsterdam	UNA NA
ENEL SPA	Borsa Italiana	ENEL IM
NESTLE SA	Borsa Svizzera	NESN VX
NOVARTIS AG	Borsa Svizzera	NOVN VX
CHEVRONTEXACO CORP	Borsa di New York	CVX UN
TOYOTA MOTOR CORP	Borsa di Tokyo	7203 JT
VERIZON COMMUNICATIONS	Borsa di New York	VZ UN
TOKYO GAS CO	Borsa di Tokyo	9531 JT
MERCK & CO	Borsa di New York	MRK UN
PROCTER & GAMBLE	Borsa di New York	PG UN
IBM	Borsa di New York	IBM UN
GILLETTE COMPANY	Borsa di New York	G UN
KELLOGG CO	Borsa di New York	K UN
NTT CORP	Borsa di Tokyo	9432 JT
TOKYO ELECTRIC POWER	Borsa di Tokyo	9501 JT

I “prezzi di chiusura” di ciascuna delle azioni componenti il “Paniere di Riferimento” sono attualmente rilevabili sul circuito Bloomberg con i codici indicati nella precedente tabella (o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirli) e pubblicati giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.

Per le azioni ENI SPA, TELECOM ITALIA SPA ed ENEL SPA si intende come “prezzo di chiusura” il “prezzo di riferimento”.

Per “giorno lavorativo” si intende, per quanto riguarda ciascun “giorno di rilevazione iniziale” e ciascun “giorno di rilevazione finale”, un giorno di contrattazione regolare nelle “Borse di Riferimento”.

Ai fini del presente regolamento per “Borsa di Riferimento” si intende la borsa valori in cui ciascuna azione componente il “Paniere di Riferimento” risulta quotata. Al momento dell'emissione le “Borse di Riferimento” sono quelle indicate nella precedente tabella.

Qualora in un “giorno di rilevazione iniziale” il “prezzo di chiusura” di una o più azioni componenti il “Paniere di Riferimento” dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle “Borse di Riferimento”

(incluso il caso di giorno non lavorativo), la rilevazione di tale valore per quell'azione/azioni verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo in cui la suddetta borsa sia aperta e che non coincida con un altro “giorno di rilevazione iniziale”, fatta eccezione, per ciascuna cedola, per il 21 marzo 2005, il 21 marzo 2006 ed il 21 marzo 2007, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 7 e posto che nessun “giorno di rilevazione iniziale”, potrà comunque cadere, per ciascuna cedola, oltre il 21 marzo 2005, il 21 marzo 2006 ed il 21 marzo 2007. Qualora in un “giorno di rilevazione finale” il “prezzo di chiusura” di una o più azioni componenti il “Paniere di Riferimento” dovesse cadere in un giorno di chiusura di una delle “Borse di Riferimento” (incluso il caso di giorno non lavorativo), la rilevazione di tale valore per quell'azione/azioni verrà effettuata il primo giorno lavorativo immediatamente successivo in cui la suddetta borsa sia aperta e che non coincida con un altro “giorno di rilevazione finale”, fatta eccezione, per ciascuna cedola, per il 21 marzo 2006, il 21 marzo 2007 ed il 21 marzo 2008, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 7 e posto che nessun “giorno di rilevazione finale” potrà comunque cadere, per ciascuna cedola, oltre il 21 marzo 2006, il 21 marzo 2007 ed il 21 marzo 2008. Qualora, in corrispondenza delle date sopra indicate, non sia stato possibile osservare alcuno dei “prezzi di chiusura”, S_t^j e S_{t-1}^j verranno determinati secondo una stima in buona fede da parte della Società Emittente.

Articolo 7 - Eventi di Turbativa del mercato

Qualora, in occasione di un “giorno di rilevazione iniziale” e/o di un “giorno di rilevazione finale”, la Società Emittente abbia accertato che si sia verificato o persista, in relazione a una o più azioni componenti il “Paniere di Riferimento” o ai relativi contratti derivati, una sospensione o una limitazione degli scambi nel periodo antecedente l'orario di chiusura della “Borsa di Riferimento” (l'Evento di Turbativa), la Società Emittente stessa rileverà i “prezzi di chiusura” dell'azione o delle azioni nelle cui “Borse di Riferimento” si sia verificato l'Evento di Turbativa nel primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa e che non coincida con un altro “giorno di rilevazione iniziale” e/o con un altro “giorno di rilevazione finale”.

Le azioni per le quali le relative “Borse di Riferimento” non abbiano visto il verificarsi dell'Evento di Turbativa saranno osservate nelle date di rilevazione originariamente previste.

Qualora l'Evento di Turbativa dovesse protrarsi per tre giorni lavorativi successivi all'ultimo “giorno di rilevazione iniziale” e/o all'ultimo “giorno di rilevazione finale” come originariamente definiti, tale terzo giorno sarà comunque considerato “giorno di rilevazione iniziale” e/o “giorno di rilevazione finale”, nonostante il sussistere dell'Evento di Turbativa o il

fatto che coincida con un altro "giorno di rilevazione iniziale" c/o un altro "giorno di rilevazione finale".

Qualora pertanto l'Evento di Turbativa persista in tali date, la Società Emittente determinerà comunque in buona fede e con riferimento al terzo giorno lavorativo successivo all'ultimo "giorno di rilevazione iniziale" c/o all'ultimo "giorno di rilevazione finale" come originariamente definiti, il valore di S_t^j c/o S_{t-1}^j nonostante l'Evento di Turbativa.

Articolo 8 - Eventi straordinari inerenti le azioni e le società emittenti le azioni

Qualora nel corso della vita del prestito si verifichino - relativamente ad una o più delle società emittenti le azioni componenti il "Panniere di Riferimento"- operazioni di raggruppamento o frazionamento delle azioni, operazioni sul capitale, fusioni/acquisizioni, scissioni, cessioni, procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione volontaria o giudiziale, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale, delisting, nonché eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencate riconducibili o meno a quelle di cui sopra, verranno applicati in buona fede, dalla Società Emittente, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione di ciascuna cedola annua.

Articolo 9 - Luogo di pagamento

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati dagli intermediari autorizzati sui titoli dagli stessi amministrati ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A..

Qualora la data per il pagamento del capitale o delle cedole coincida con un giorno non lavorativo nel luogo del pagamento, il pagamento verrà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne le cedole, decorsi 5 anni dalla data di scadenza e per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Articolo 11 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento delle cedole sono garantiti dal patrimonio della Società Emittente.

Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 12 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Acquisto di proprie obbligazioni

Nel rispetto della normativa di vigilanza tempo per tempo vigente la Società Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

Articolo 14 - Varie

Eventuali comunicazioni della Società Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta della Società Emittente.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.